



Verbraucherzentrale Südtirol Centro Tutela Consumatori Utenti

Bolzano, 14 gennaio 2016

Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
Direzione Consumatori Conciliazioni e Arbitrati
Unità Conciliazioni e Risoluzione Stragiudiziale delle controversie
Piazza Cavour 5
20121 – Milano
invio a mezzo posta elettronica
consumatori@autorita.energia.it

Osservazioni in merito a documento per la consultazione 562/2015/E/com Schema di disciplina delle modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie tra clienti e utenti finali e operatori nei settori regolati dall'AEEGSI

Gentili Signore e Signori,
in merito al documento per la consultazione di cui in oggetto, comunichiamo le nostre osservazioni e proposte:

sub Q1/Si condivide la scelta di applicare la Disciplina in modo graduale?

Risposta: no, almeno per il punto 2.5, lettera b) (riguardo alle controversie attivate da un operatore nei confronti del cliente) – **Motivazione:** ad avviso della Scrivente, l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione ai fini giudiziali deve valere sia nel caso in cui la controversia venga avviata su iniziativa del cliente, sia nel caso in cui venga avviata su iniziativa dell'operatore. Non si comprendono bene i motivi (*novità della fattispecie e l'assenza di esperienze settoriali simili che non permetterebbero un'immediata operatività del meccanismo dell'obbligatorietà ai fini giudiziali*) per cui l'obbligatorietà del tentativo non dovrebbe trovare da subito applicazione anche nel caso di controversie attivate da un operatore nei confronti del cliente. Una tale difformità di previsione costituirebbe anzi, a nostro avviso, un'ingiustificata disparità di trattamento per l'esercizio di un uguale diritto delle parti all'avvio di un'azione legale per la difesa di propri diritti ed interessi. Si invita quindi questa Autorità a voler tener in debito conto tale rilievo nella predisposizione dello Schema di disciplina per cui si discute.

sub Q2/Si condivide la strutturazione delle condizioni di procedibilità ai fini dell'azione giudiziale?

Risposta: sì

sub Q3/Il termine per la fissazione del primo incontro appare funzionale?

Risposta: sì

sub Q4/Si condivide l'eliminazione del termine di 6 mesi dalla risposta al reclamo per la proposizione della domanda di conciliazione presso il Servizio Conciliazione, fermo restando...

Risposta: sì

sub Q5/Si condivide la previsione estesa dell'obbligo partecipativo dell'operatore al tentativo obbligatorio di conciliazione attivato presso il Servizio Conciliazione dal cliente?

Risposta: sì, tenendo comunque anche conto di quanto già esposto nella risposta sub Q1. Quindi non si condivide quanto proposto a pag. 18 laddove viene affermato che: "Ai sensi dello schema di Disciplina, quantomeno in una prima fase, l'obbligatorietà del tentativo ai fini giudiziali varrebbe per il solo cliente o utente e non anche per l'operatore, qualora questi intendesse agire giudizialmente nei confronti dei primi"

sub Q6/Si condivide l'individuazione delle procedure alternative al Servizio Conciliazione dell'Autorità per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione?

Risposta: sì.

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti,

Walther Andreus, direzione CTCU

I
39100

BOZEN
BOLZANO

Zwölfmalgreinerstr. 2
Via Dodiciville 2

Tel.: 0471.97.55.97
Fax: 0471.97.99.14

info@consumer.bz.it
www.consumer.bz.it